

# CITTÀ DI POTENZA

## N. 25/2019 REGISTRO PROVVEDIMENTI SINDACALI

### Ordinanza Sindacale

**Disciplina comunale degli orari di esercizio degli apparecchi da gioco con vincita in denaro di cui all'art. 110 comma 6 Tulp, collocati negli esercizi autorizzati ai sensi degli artt. 86 e 88 Tulp e negli altri esercizi commerciali ove è consentita la loro installazione.**

#### IL SINDACO

##### Premesso che

per "ludopatia" o "gioco d'azzardo patologico (G.A.P.)" si intende l'incapacità di resistere all'impulso di giocare d'azzardo e tale dipendenza comportamentale, definita dall'Organizzazione Mondiale della Sanità come "malattia sociale" è da considerarsi una patologia in grado di compromettere la salute e la condizione sociale del singolo individuo e della sua famiglia;

il gioco d'azzardo patologico sovente provoca disturbi che compromettono seriamente la vita dell'individuo colpito e dei suoi familiari, generando anche situazioni di allarme sociale e, nei casi più estremi, fenomeni criminosi, muovendo l'individuo a commettere furti o frodi oppure ad alimentare il fenomeno dell'usura, con pregiudizio della libertà e della dignità umana;

la dipendenza da gioco d'azzardo (ludopatia) rappresenta un fenomeno in notevole espansione, tanto che con il D.L. 158/2012 convertito in Legge con modificazioni dall'art. 1 c. 1 della L. 189/2012 (c.d. Decreto Balduzzi) è stato previsto l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA) *"con riferimento alle prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette da ludopatia, intesa come patologia che caratterizza i soggetti affetti da sindrome da gioco con vincita in denaro, così come definita dall'Organizzazione Mondiale della Sanità"*;

anche la Regione *Basilicata* è intervenuta in materia con la Legge Regionale n. 30 del 27 ottobre 2014 dettando *"Misure per la diffusione del gioco d'azzardo patologico (G.A.P.)"*;

**Vista** la deliberazione 16 marzo 2018, n.214 della Giunta Regionale della Basilicata

PRESO ATTO del "Piano regionale 2017-2018 - Gioco d'azzardo patologico" predisposto dal Dipartimento Politiche della Persona della Regione Basilicata in stretta collaborazione con le ASL di Potenza e Matera e l'Osservatorio regionale sulla dipendenza da gioco d'azzardo - GAP, istituito con D.D. 13A2.2016/D.00448, in particolare l'Obiettivo generale 7 (all. A), che prevede di Disincentivare il gioco d'azzardo presso le attività commerciali ;

**Rilevato** dalle predette comunicazioni che:

- le ludopatie costituiscono un fenomeno in crescita e che vi è correlazione tra gioco patologico e dipendenze da sostanze;
- tra i fattori in grado di amplificare il rischio va annoverato anche lo "stimolo" del gioco e le sue caratteristiche e, in particolare, la facile disponibilità ed accessibilità, l'alta frequenza d'uso, l'intensità e la capacità di creare un apparente effetto gratificante;
- il gioco d'azzardo sta assumendo anche nella città di Potenza dimensioni consistenti, implicando un rischio che, in particolari gruppi di persone ad alta vulnerabilità, può sfociare in una vera e propria dipendenza comportamentale ormai riconosciuta come un disturbo compulsivo complesso e cioè una forma comportamentale patologica che può comportare gravi disagi per la persona, derivanti dall'incontrollabilità del proprio comportamento di gioco e, contemporaneamente, la possibilità di generare gravi problemi sociali e finanziari;

**Ritenuto** che l'Osservatorio Regionale sulla dipendenza da gioco d'azzardo istituito con la Determinazione Dirigenziale n.448 del 21.10.2016 Regione Basilicata documenti sufficientemente le criticità derivanti dal fenomeno delle ludopatie e tenuto conto che rientra nella competenza del Comune la cura della salute pubblica e del benessere individuale e collettivo della popolazione residente nel proprio territorio, da salvaguardare anche mediante interventi di tutela dei soggetti socialmente più vulnerabili o immaturi e, quindi, maggiormente esposti alla suggestione illusoria di conseguire, tramite il gioco, vincite e facili guadagni; **Ravvisata**, pertanto, la necessità di un intervento a tutela della salute pubblica della cittadinanza, attraverso l'adozione di un'apposita disciplina degli orari di esercizio degli apparecchi da gioco con vincita in denaro ex art. 110 comma 6 Tulp, collocati negli esercizi autorizzati ai sensi degli artt. 86 e 88 Tulp e negli altri esercizi commerciali ove è consentita la loro installazione, al fine di ridurre la possibilità di accesso agli stessi, con particolare attenzione agli orari di uscita dalle scuole e al tempo libero delle fasce più fragili della cittadinanza (in particolare giovani, pensionati, disoccupati, casalinghe), onde prevenire e contrastare l'insorgere di fenomeni di gioco patologico;

**Ritenuto**, altresì, di escludere dalla presente disciplina le sale biliardo/bowling autorizzate ex art. 86 T.U.L.P.S., in ragione della loro natura di attività prevalentemente sportiva, fatto salvo il rispetto degli orari di esercizio degli eventuali apparecchi da gioco con vincita in denaro di cui all'art. 110 comma 6 T.U.L.P.S. ivi collocati, che dovranno seguire comunque gli orari di funzionamento stabiliti con il presente provvedimento;

**Ravvisato** di dover quindi stabilire i seguenti orari di esercizio degli apparecchi da gioco con vincita in denaro di cui all'art. 110 comma 6 Tulp, collocati negli esercizi autorizzati ai sensi degli artt. 86 e 88 Tulp e negli altri esercizi commerciali ove è consentita la loro installazione:

- dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 17:00 alle ore 22:00 di tutti i giorni, compresi i festivi.

**Precisato** che tali limitazioni sono dirette a ridurre i fenomeni di abuso, con l'intervento nei momenti della giornata maggiormente rischiosi, in quanto meno soggetti al controllo della comunità, ed in particolare per la popolazione più a rischio, contemperando valori ritenuti meritevoli di tutela quali il diritto alla salute ed al benessere della popolazione e l'iniziativa economica delle imprese;

**Preso atto** che *"al gioco d'azzardo e di fortuna, comprese le lotterie, le scommesse e le attività delle case da gioco, nonché alle reti di acquisizione di gettito"*, non si applicano le disposizioni del D.lgs. n. 59/2010 e s.m.i. (che dispone la liberalizzazione degli orari di apertura degli esercizi commerciali) come sancito dall'art. 7 lettera d) dello stesso D.lgs. n. 59/2010 e che, pertanto, detto decreto non si applica alle fattispecie oggetto della presente Ordinanza (cfr. ordinanza del Consiglio di Stato, sez. V, n. 2712 del 15/07/2013);

**Visto** l'articolo 9 del decreto-legge n. 87 del 2018, convertito successivamente in legge 96/2018, che vieta qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse, nonché al gioco d'azzardo, comunque effettuata e su qualunque mezzo; lo stesso introduce altresì la locuzione "disturbo da gioco d'azzardo" in luogo di ludopatia.

#### **Considerato che**

gli artt. 3, comma 2 e 50 comma 7 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i. dispongono, rispettivamente:

- art. 3, comma 2 *"Il Comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo"*;
- art. 50, comma 7 *"Il sindaco, altresì, coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, (...), al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti"*;
- l'art. 7 comma 10 del D.L. 13.09.2012, n. 158, convertito con Legge 08.11.2012 n. 189, sancisce le criticità derivanti dalla contiguità dei punti di raccolta del gioco d'azzardo rispetto a particolari contesti urbani, stabilendo che: *"... l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, tenuto conto degli interessi pubblici di settore, sulla base di criteri, anche relativi alle distanze da istituti di istruzione primaria e secondaria, da strutture sanitarie e ospedaliere, da luoghi di culto, da centri socio-ricreativi e sportivi, definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa sancita in sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvede a pianificare forme di progressiva ricollocazione dei punti della rete fisica di raccolta del gioco praticato mediante gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931, e successive modificazioni, che risultano territorialmente prossimi ai predetti luoghi"*.

## Visti

- l'art. 3, comma 1 lett. d) della L. 14 settembre 2011, n. 148, secondo cui "(...) *l'iniziativa e l'attività economica privata sono libere ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge nei soli casi di: d) disposizioni indispensabili per la protezione della salute umana, (...), dell'ambiente, (...)*";
- l'art. 1, comma 2 della L. 24 marzo 2012 n. 27: secondo cui: "*2. Le disposizioni recanti divieti, restrizioni, oneri o condizioni all'accesso ed all'esercizio delle attività economiche sono in ogni caso interpretate ed applicate in senso tassativo, restrittivo e ragionevolmente proporzionato alle perseguite finalità di interesse pubblico generale, alla stregua dei principi costituzionali per i quali l'iniziativa economica privata è libera secondo condizioni di piena concorrenza e pari opportunità tra tutti i soggetti, presenti e futuri, ed ammette solo i limiti, i programmi e i controlli necessari ad evitare possibili danni alla salute (...)*".

**Dato atto** che le misure imposte con il presente provvedimento sono pienamente coerenti con tale quadro normativo, essendo giustificate da finalità di protezione della salute e, pertanto, confacenti, idonee, proporzionate e adeguate a garantire la tutela di interessi ritenuti prevalenti dall'ordinamento;

## Sentite

- la Polizia Locale e le altre forze di Polizia;

## Richiamate

- le sentenze della Corte Costituzionale n. 300/2011, 220/2014, e n. 56/2015 e le sentenze del Consiglio di Stato n. 3271 e n. 3845 del 2014 con le quali si osserva come il regime di liberalizzazione degli orari degli esercizi commerciali e di somministrazione non precluda all'Amministrazione Pubblica l'esercizio del potere di inibizione delle attività per comprovate esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica ai sensi dell'art. 50 comma 7 del D.lgs. 267/2000 "in caso di accertata lesione di interessi pubblici quali quelli in tema di sicurezza, libertà, dignità umana, utilità sociale, salute";
- la sentenza del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) n. 3778/2015 del 01.08.2015 con la quale, richiamando quanto già affermato nella precedente sentenza n. 3271/2014, i magistrati riconoscono altresì che "... la formulazione dell' art. 50, comma 7, del d.lgs. 267 del 2000, preordinato ad "armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti" consente un intervento ad ampio spettro da parte del Sindaco anche in ordine alla disciplina degli orari di apertura delle sale da gioco a tutela delle fasce più deboli della popolazione, ivi compresi in primis gli adolescenti, in funzione di prevenzione della c.d. ludopatia ...";
- la circolare n. 557/PAS.7801.1200 del Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza del 23.06.2010 e la nota del 19.03.2013 del Ministero dell'Interno, Dipartimento Pubblica Sicurezza, con cui viene precisato che la regolamentazione degli orari di apertura e chiusura dei negozi dediti all'attività prevalente di raccolta di scommesse, degli esercizi dediti al gioco con apparecchi da intrattenimento denominati News Slots e Video Lottery Terminal nonché delle Sale Bingo, tutte attività autorizzate dalla Questura ai sensi dell'art. 88 del T.U.L.L.P.S., compete al Sindaco sulla base di quanto previsto dall'art. 50, comma 7, del D.lgs. 267/2000 e ciò in ragione del fatto che tutti gli esercizi dediti al gioco rientrano nella categoria degli esercizi pubblici;

## Visti, inoltre:

- il TULPS (R.D. n. 773/1931 e s.m.i.);
- il Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 27/10/2003;
- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18/01/2007;
- il Decreto del Ministero Economia e Finanze del 27/07/2011 "Determinazione dei criteri e parametri numerico quantitativi per l'installabilità di apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6 del TULPS";
- il D.L. n. 158/2012 convertito in Legge n. 189/2012;
- il D.lgs. n. 267/2000 s.m.i.;
- la normativa nazionale e comunitaria in materia di liberalizzazioni;

## ORDINA

per le motivazioni illustrate in premessa, nell'ambito del territorio comunale:

1. gli orari di funzionamento degli apparecchi da gioco con vincita in denaro ex art. 110 comma 6 TULPS collocati in tutti gli esercizi autorizzati ai sensi degli artt. 86 e 88 TULPS e negli altri esercizi commerciali ove è consentita la loro installazione, sono stabiliti dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 17:00 alle ore 22:00. di tutti i giorni, compresi i festivi.
2. negli orari di non funzionamento, gli apparecchi da gioco dovranno essere spenti singolarmente tramite l'interruttore elettrico;
3. è fatto obbligo al titolare dell'esercizio di esporre in un punto ben visibile al pubblico un cartello con indicazione degli orari di funzionamento degli apparecchi da gioco;

## DISPONE

- la pubblicazione del presente atto per 15 gg. all'Albo Pretorio online e sul sito istituzionale dell'Ente e la trasmissione agli organi di informazione cittadini;
- il provvedimento sarà pienamente efficace ed esecutivo dal giorno della pubblicazione all'Albo pretorio;

## CONTROLLI E SANZIONI:

- l'ottemperanza sarà accertata dalla Polizia Locale e dalle forze di Polizia.
- Chiunque violi le disposizioni della presente ordinanza è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 ai sensi dell'art. 7-bis, del D.Lgs n. 267/2000 con l'applicazione dei principi di cui alla legge 689/1981.
- La sanzione verrà comunicata al Questore per tutti i provvedimenti concernenti l'Ordine Pubblico.

In caso di reiterazione di violazione delle disposizioni previste dalla presente ordinanza – intendendosi per tale la violazione commessa per due volte in un periodo di 365 giorni, da computarsi a partire dall'ultima violazione – anche se si è già provveduto al pagamento della sanzione pecuniaria, si applicano le sanzioni accessorie previste dagli articoli 9,10 e 17 TULPS, in particolare la sospensione dell'attività della sala giochi, autorizzata ai sensi dell'art.86 TULPS, ovvero del funzionamento degli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, TULPS collocati negli esercizi autorizzati, ai sensi degli artt. 86-88 TULPS, sospensione disposta con provvedimento dell' U.D. Assetto del Territorio -Attività Produttive (SUAP) che viene notificato all'interessato e in cui si dà espressamente atto che, in caso di inottemperanza a tale provvedimento, si provvederà all'esecuzione dello stesso mediante sigilli da apporre, a cura della Polizia Locale:

- all'accesso in caso di chiusura di sala giochi;
- direttamente sugli apparecchi in altri esercizi autorizzati ai sensi degli artt.86-88 TULPS.

Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con quelle contenute nella presente ordinanza

Della presente ordinanza verrà data idonea pubblicità mediante affissione all'Albo Pretorio dell'Ente per gg. 15 (quindici), attraverso la pubblicazione integrale sul sito [www.comune.potenza.it](http://www.comune.potenza.it), nonché, per estratto, tramite stampa locale. Copia della presente ordinanza va trasmessa all'Ufficio Notifiche per pubblicazione all'Albo Pretorio e alle UU. DD. "POLIZIA LOCALE", "Assetto del Territorio -Attività Produttive (SUAP)", "SERVIZI ALLA PERSONA/ UFFICIO MOBILITÀ E UFFICIO CULTURA", "MANUTENZIONE URBANA/UFFICIO IGIENE AMBIENTALE", "RISORSE UMANE E FINANZIARIE/ UFFICIO PROVVEDITORATO", "SERVIZI ISTITUZIONALI/ URP E UFFICIO STAMPA" per ogni seguito di competenza. Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso, al Tribunale Amministrativo della Regione Basilicata entro 60 giorni, ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione all'albo pretorio o della piena conoscenza del provvedimento medesimo.

Dalla Residenza Municipale \_\_\_\_\_

**Il Sindaco**

**Ing. DARIO DE LUCA**